mercoledì 11 Giugno 2025

JUSDi LE PRINCIPALI SENTENZE APPENA DEPOSITATE

Diretta da Valerio de Gioia

Sentenze

mercoledì, 11 Giugno 2025

I criteri di valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa

Valerio de Gioia

Sentenze

Provvedimento (estremi)

Cass. pen., sez. VI, ud. 13 maggio 2025 – dep. 11 giugno 2025, n. 22024

Tematica

Processo penale
Testimonianza
Credibilità del testimone

Norma/e di riferimento

Artt. 192, 196 e 198 c.p.p.

Massima/e

ΛΛΛ Il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di eguale valenza probatoria. *Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 22024*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2024, n. 4252; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32042; Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2024, n. 19633; Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185; Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 6777; Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2006, n. 35984; Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 7180

ΛΛΛ Quando la persona offesa dal reato sia anche lesa civilmente da questo, avendone subito un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, ha il diritto di esercitare

l'azione civile, mantenendo le prerogative proprie della persona offesa dal reato, e la sua testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa approfondita verifica della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, atteso anche il risvolto economico derivante dalla responsabilità dell'imputato. Ciò, però, non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della sua dichiarazione potendo risultare «opportuno», ma non necessario, per il giudice procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. *Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 22024*
In senso **conforme**: Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461

AAA Il discorso giustificativo della sentenza, allorché l'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ove necessarie – soprattutto per delitti commessi in luoghi chiusi e in assenza di altri testimoni, come nella specie -, e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un «alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento di una "certezza processuale". *Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 22024*
In senso **conforme**: Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328

Commento

I criteri di valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa

Valerio de Gioia

L'analisi dei criteri per valutare le dichiarazioni accusatorie della persona offesa e la scansione logica che deve seguire il giudice nel relativo procedimento, deve prendere le mosse da due presunzioni previste dall'ordinamento processuale: la capacità a testimoniare, sancita dall'art. 196 c.p.p. («Ogni persona ha la capacità di testimoniare»), intesa come abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle e riferirle in modo intelleggibile; l'attendibilità della testimonianza, sancita dall'art. 198 c.p.p. («Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice ... e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte»).
Con specifico riferimento alla seconda presunzione, la giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2024, n. 10600; Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 3041) ha enucleato un complesso di regole di esperienza, ritenute astrattamente valide, quali il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo), il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievole per sé o per altri). Tali considerazioni spiegano perché la presunzione di attendibilità della testimonianza, o presunzione di veridicità, valga iuris tantum in quanto, innanzitutto, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica della stessa e, comunque, suscettibile di prova contraria. Il percorso valutativo volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone non può, però, assumere come base di partenza l'ipotesi contraria ovverosia

che, soprattutto quando persona offesa, riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto – presidiato dalle corrispondenti fattispecie penali (artt. 368 e 372 c.p.) e dalle regole probatorie volte al loro accertamento – altrimenti si contraddice la presunzione di veridicità, giuridicamente desumibile dall'art. 198 c.p.p., per ricadere in una presunzione, non prevista dalle norme processuali penali e non sorretta da fatti e dati di conoscenza, ma espressiva di un mero convincimento soggettivo sprovvisto di fondamento. In conclusione, il sistema stabilisce che il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di eguale valenza probatoria (tra le tante Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2024, n. 4252; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32042; Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2024, n. 19633; Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185; Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 6777; Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 7180 e Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2006, n. 35984). La persona offesa dal reato è quella che subisce il danno criminale e gode sia dell'interesse privato di esercitare un diritto, denunciando la lesione del bene giuridico protetto dalla norma e testimoniando come ciò è avvenuto; sia dell'interesse pubblico alla repressione del delitto esercitando una serie di poteri in senso rafforzativo della pubblica accusa (art. 90 c.p.p.). Quando la persona offesa dal reato sia anche lesa civilmente da questo, avendone subito un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, ha il diritto di esercitare l'azione civile, mantenendo le prerogative proprie della persona offesa dal reato, e la sua testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa approfondita verifica della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, atteso anche il risvolto economico derivante dalla responsabilità dell'imputato. Ciò, però, non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della sua dichiarazione potendo risultare «opportuno», ma non necessario, per il giudice «procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» (così Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461; Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135) volti ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante e non risolvendosi in autonome prove del fatto o di ogni segmento della narrazione. Infatti, è un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la testimonianza della persona offesa, anche costituita parte civile, possa essere utilizzata come unica fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non dovendosi applicare i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» ovverosia i "riscontri". D'altra parte, sarebbe del tutto irragionevole non solo collocare sullo stesso piano, sotto il profilo dei criteri valutativi della credibilità, chi esercita un diritto, assumendosi la responsabilità morale e giuridica di riferire i contenuti della lesione di questo, cioè la persona offese, e chi, invece, ha commesso un reato e dalle dichiarazioni che rende può persino trarre benefici (art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.); ma anche ritenere che la persona offesa costituita parte civile abbia una credibilità attenuata, o prossima a quella prevista dal citato art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., perché si opererebbe una vittimizzazione secondaria non consentita in quanto la persona offesa, in assenza di qualsiasi dato normativo che lo preveda, si troverebbe nell'alternativa tra rinunciare a esercitare un proprio diritto, previsto dall'ordinamento, per essere creduta o esercitarlo con l'obbligo di uno standard superiore di prova (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2024, n. 4252). La sopra menzionata sentenza delle Sezioni

unite (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461, cit.), nell'attribuire al giudice il potere di valutazione della credibilità della persona offesa, ritenendola una questione di fatto, le cui chiavi di lettura sono rinvenibili nella stessa motivazione e, per questo, non censurabile in sede di legittimità se non a fronte di manifeste contraddizioni, richiede che l'iter argomentativo dia conto non dei riscontri sui fatti, ma di «elementi di convergenza» utili ad asseverare la credibilità soggettiva del testimone (così anche Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135). In sostanza, il discorso giustificativo della sentenza, allorché l'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ove necessarie – soprattutto per delitti commessi in luoghi chiusi e in assenza di altri testimoni, come nella specie -, e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un «alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento di una "certezza processuale" (Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328). Affinché si pervenga a detto «alto grado di credibilità razionale» in ordine al fatto compendiato nell'imputazione, in forza di quanto risultante dalla testimonianza della persona offesa, vagliata criticamente dal giudice e di per sé fonte di prova sufficiente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, il ragionamento probatorio può servirsi di ulteriori elementi, dotati di valenza conoscitiva e capaci di fornire conferme o smentite alla prova testimoniale. Questo può avvenire attraverso un procedimento logico che, secondo la dottrina, fa leva "sull'inferenza alla migliore spiegazione", volta a privilegiare, tra le varie ipotesi, quella dotata di maggiore potere esplicativo o di maggiore plausibilità partendo da fatti noti, rilevanti, esposti in modo completo anche attraverso l'impiego di massime di esperienza, desumibili da fonti normative o giurisprudenziali, nazionali o sovranazionali, purché avulse da convincimenti soggettivi.

Jusdi una rubrica de "**Il diritto, quotidiano Dike"** Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

Chi siamo | Privacy

© 2025 by Dike Giuridica.